

Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza

TITOLO I

DEI SOGGETTI - DEI CONTRIBUTI - DELLE SANZIONI

CAPO I

DEI SOGGETTI

ART. 1

Iscritti all'Ente

1. I Biologi iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi nella sezione A e B, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.) nel seguito denominato Ente - Fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996.
2. L'obbligo di iscrizione insorge altresì per l'esercizio di attività autonoma di libera professione svolta sotto forma di partecipazione in società di persone.
3. L'obbligo di iscrizione insorge in ogni caso quando vi sia il conseguimento di reddito derivante da attività professionale le cui prestazioni richiedano l'iscrizione nell'Albo professionale.
4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti all'Ordine Nazionale dei Biologi o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi eventualmente versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.
5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi e siano versati all'Ente i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi.
6. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell'iscrizione, anche in assenza di versamento di contributi e purché sia mantenuta l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi i periodi di inattività professionale dovuti ad inabilità, debitamente provata, per malattia, maternità o altre cause.
7. La cancellazione ovvero la radiazione dall'Ordine Nazionale dei Biologi comporta la perdita del diritto di iscrizione all'Ente.
8. A far data dal 1° gennaio 2013 i pensionati dell'Ente, se titolari di reddito derivante dallo svolgimento della attività libero professionale di biologo, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione presso l'albo professionale, sono tenuti al versamento all'Ente della contribuzione obbligatoria. È possibile optare per il versamento nella misura ridotta del 50% solo per la contribuzione soggettiva con applicazione dell'aliquota ordinaria tempo per tempo vigente, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 3, comma 1.ter, secondo periodo. Per coloro che optano per il versamento della contribuzione soggettiva nella misura del 50%, il contributo minimo comunque dovuto è pari ad €513,00.

ART. 2

Modalità di iscrizione all'Ente

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) stato di famiglia;
- d) codice fiscale;
- e) certificato di iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi.

In luogo dei documenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e), potrà presentare autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

2. L'iscrizione deve essere effettuata entro novanta giorni dall'insorgenza dei requisiti richiesti.
3. L'omessa iscrizione entro tale termine comporta una sanzione pari a 50 euro, ferma restando l'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dai successivi artt. 10 e 11.
4. I soggetti obbligati all'iscrizione ai sensi del precedente art. 1 possono tuttavia esercitare la facoltà di non iscrizione all'Ente se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) che siano iscritti anche in altri Albi professionali per i quali sia prevista l'iscrizione obbligatoria al corrispondente Ente previdenziale di categoria;
 - b) che i redditi prodotti da detti soggetti, che per natura ed entità sono assoggettabili a contribuzione presso l'ENPAB, lo siano altrettanto presso l'Ente a favore del quale è stata esercitata l'opzione di iscrizione. L'interessato eserciterà l'opzione a favore di altro Ente previdenziale mediante presentazione di dichiarazione con firma autenticata ai sensi di legge.

La dichiarazione per essere efficace dovrà essere inviata ad entrambi gli Enti previdenziali.

CAPO II DEI CONTRIBUTI

ART. 3

Contributo soggettivo obbligatorio

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente, a far data dall'1/1/2013 è pari all'11% del reddito professionale netto di lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata continuativa o partecipazione in società di persone, così come definito al precedente art. 1, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi nonché da eventuali accertamenti definitivi ai fini dell'IRPEF, secondo il disposto degli artt. 5 e 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale contributo è aumentato di un punto percentuale annuo sino alla concorrenza del 15%.

1 bis In presenza di norme contrattuali, definite da Accordi Collettivi Nazionali, ovvero da disposizioni di legge, riferibili a rapporti tra iscritti all'Ente ed istituzioni pubbliche o private, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle stesse, la percentuale del contributo soggettivo di cui al precedente comma 1, tempo per tempo vigente, è elevata alla maggior misura determinatasi a seguito del versamento della contribuzione prevista dalla normativa contrattuale, al netto del contributo integrativo di cui all'art. 4 del presente Regolamento e del contributo di maternità di cui al successivo art. 30 del presente Regolamento, ovvero ad una maggiore misura di cui al successivo comma 1 ter calcolata sull'intero compenso derivante da detta attività nonché sugli altri redditi professionali conseguiti dall'iscritto.

1 ter Agli iscritti all'Ente che lo richiedano è consentita, in aggiunta alla percentuale del contributo soggettivo obbligatorio di cui al precedente comma 1, tempo per tempo vigente, un'ulteriore contribuzione soggettiva obbligatoria, non inferiore ad un punto percentuale, sino alla aliquota massima del 20%. L'opzione di cui al presente comma, nonché la determinazione della ulteriore aliquota prescelta, va espressa ogni anno contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo art. 11 comma 1 del presente Regolamento ed ha validità solo per l'anno di riferimento della predetta dichiarazione.

2. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

3. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 1.026,00, rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).

4. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente il contributo minimo di cui al precedente comma 3 è ridotto del 50%, su istanza documentata dell'interessato e per redditi di attività libero professionale fino alla somma di € 5.130,00. Per i redditi superiori ad € 5.130,00 si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente.

5. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 5, per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, il contributo minimo di cui al precedente comma 3 è ridotto ad un terzo, su istanza documentata dell'interessato e per redditi di attività libero professionale fino alla somma di € 3.420,00. Per i redditi superiori ad € 3.420,00 si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente.

6. Per coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il 30°anno di età, il contributo minimo di cui al precedente comma 3 è ridotto ad un terzo, su istanza dell'interessato, e ciò per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi e per redditi di attività professionale fino alla somma di € 3.420,00. Per i redditi superiori ad € 3.420,00, si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente.

7. Le riduzioni del contributo minimo previste ai precedenti commi 4, 5 e 6 non sono cumulabili.

8. I contributi soggettivi di cui al presente art. 3 effettivamente versati, ivi compresi quelli versati ad integrazione dei contributi in misura ridotta, nonché i contributi di cui all'art. 30 del presente Regolamento, sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sono considerati come oneri personali per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

ART. 4

Contributo integrativo

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito colui che si avvale dell'attività professionale. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

Le Associazioni Professionali e le Società alle quali partecipa un iscritto all'Ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'Ente.

L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso.

2. La maggiorazione di cui al precedente comma, dovuta dai beneficiari dell'attività professionale, siano essi pubblici o privati, a far data dal 1/1/2013, è fissata nella misura del 4% ed è riscossa direttamente dall'iscritto contestualmente ai corrispettivi o proventi, previa evidenza del relativo importo sul documento fiscale. Tale maggiorazione è così destinata:

- a) 2% per le finalità di cui all'art. 36 del presente Regolamento;
- b) 2% all'incremento del montante individuale dell'iscritto.

La rivalutazione prevista dall'art. 14, comma 3 del presente Regolamento, si applica al 2% di cui alla lettera b) del presente comma.

Nei casi in cui la maggiorazione effettivamente riscossa sia inferiore al 4% essa sarà destinata prioritariamente, fino a capienza del 2%, a soddisfare le finalità di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono annualmente tenuti a versare, come contributo integrativo obbligatorio minimo un importo pari a euro 82,00 rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).

4. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non concorre alla formazione del reddito imponibile. E' soggetto ad IVA fatto salvo il caso delle prestazioni esenti di cui all'art. 10, punto 18 del D.P.R. 26.10.72, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5

Frazionabilità dei contributi

1. Per ogni anno solare, in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggetti ed integrativi minimi obbligatori sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente.

Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni.

ART. 6

Variabilità dei contributi

1. La percentuale di cui all'art. 3, comma 1, nonché i contributi minimi soggetti ed integrativi di cui agli artt. 3 e 4, possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 7

Pagamento dei contributi

1. I contributi minimi di cui agli art. 3, comma 3, e all'art. 4, comma 3, il contributo per l'indennità di maternità, nonché i contributi insoluti, gli interessi ed ogni altro accessorio sono riscossi:

- a) con versamento a mezzo conto corrente postale o bancario;
- b) a mezzo delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge quando ne ricorrano gli estremi.

1 *bis*. L'Ente può procedere dal 1/1/2018 alla riscossione dei contributi anche mediante le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241

2. Le maggiori somme rispetto ai contributi minimi, in quanto dovute, sono versate direttamente all'Ente a mezzo conto corrente postale o bancario, arrotondando l'importo per difetto se la frazione è inferiore ad euro 0,50, per eccesso se uguale o superiore. Il versamento dovrà avvenire per metà entro il 30 settembre di ciascun anno e la restante metà entro il 30 dicembre dello stesso anno, calcolato sul reddito di lavoro professionale autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, così come definito all'art. 1 e risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Ai fini della riscossione l'Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza degli imponibili comunque legittimamente acquisita.

4. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

5. Salvo gli effetti del frazionamento di cui all'art. 5, i contributi minimi ed a percentuale, soggetti ed integrativi, per l'anno 1996 sono dovuti rispettivamente dal 1° gennaio 1996, e dalla data di entrata in vigore del D. L. g s. 103/96.

6. Fermo restando l'obbligo contributivo a carico dell'iscritto all'Ente, il pagamento dei contributi soggetti ed integrativi può essere effettuato, per conto dell'iscritto stesso, da istituzioni pubbliche o private in presenza di specifiche norme contrattuali che regolino tale aspetto dei rapporti tra le istituzioni medesime e l'iscritto all'Ente.

ART. 8

Prescrizione dei contributi

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni altro relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni, interviene con il decorso di cinque anni.

2 Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente regolamento, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui al successivo art.11.

ART. 9

Restituzione dei contributi

1. Coloro che al compimento dell'età pensionabile cessano o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggetti versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari al montante contributivo individuale riferito al 1° gennaio dell'anno di riferimento della domanda di restituzione.
3. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al presente articolo, commi 1 e 2, abbia nuovamente luogo l'iscrizione all'Ente, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire entro sei mesi dalla nuova iscrizione l'importo liquidato maggiorato degli interessi legali, al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa.
4. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione, l'importo complessivo gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, commi 1 e 2.

CAPO III

DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI

ART. 10

Sanzioni per il ritardo nel pagamento dei contributi

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi di cui agli art. 3 e seguenti comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.
2. Il ritardo nei pagamenti di cui ai precedenti commi, se superiore ai 60 giorni, comporta inoltre una sanzione pari al 10% delle somme non pagate tempestivamente.
3. Nel caso in cui si verificano, per più di una annualità, omessa comunicazione ovvero omesso pagamento, l'Ente ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi che avvia procedimento disciplinare. Quanto sopra si applica anche nei casi di infedele comunicazione o quando l'importo dichiarato all'Ente sia inferiore alla metà.

ART. 11

Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 devono, entro il 30 luglio di ogni anno, comunicare all'Ente l'ammontare del reddito professionale netto e del volume d'affari conseguito, dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di riferimento, esclusivamente compilando e trasmettendo il modello elettronico messo a disposizione dall'Ente nell'area riservata presente sul sito istituzionale .

La comunicazione deve essere effettuata anche se la dichiarazione fiscale non è stata presentata ovvero la stessa sia stata negativa.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche i maggiori imponibili derivanti dagli eventuali accertamenti fiscali divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche definito, l'imponibile complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno di riferimento e, qualora esistente, il volume d'affari dichiarato o realizzato ai fini dell'I.V.A.

3. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno in cui è avvenuto il decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza del termine entro il quale è prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi del *de cuius* da parte degli eredi stessi. Relativamente alle altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

4. La ritardata dichiarazione di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione pari ad € 50,00 se trasmessa entro trenta giorni dal termine; € 100,00 se trasmessa entro sessanta giorni dal termine; € 150,00 oltre i sessanta giorni dal termine. L'omessa dichiarazione, ovvero la dichiarazione infedele, ancorché nei termini, è sanzionata con la pena pecuniaria di € 150,00.

5. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente.

6. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, relativamente agli ultimi cinque anni.

7. Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi deve comunicare all'Ente, entro il mese di giugno di ciascun anno le variazioni intervenute all'Albo degli iscritti.

TITOLO II DELLE PRESTAZIONI

CAPO I

DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

ART. 12

Prestazioni previdenziali

1. L'Ente provvede ad erogare in favore dei Biologi di cui all'art. 1 le seguenti prestazioni:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) l'assegno di invalidità;
- c) la pensione di inabilità;
- d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;
- e) l'indennità di maternità.

CAPO II

DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

ART. 13

Pensione di vecchiaia

1. Con decorrenza 1/1/2013 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

ART. 14

Determinazione della pensione annua di vecchiaia

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

2. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra

un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi.

3. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, si applica alla base imponibile l'aliquota di computo; la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

ART. 15

Aliquote di computo della pensione

1. L'aliquota per il computo della pensione è fissata in misura pari alla aliquota di finanziamento tempo per tempo vigente.

ART. 16

Decorrenza della pensione di vecchiaia

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero dal momento della maturazione del diritto.

ART. 17

Invio estratto conto annuale

1. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

CAPO III

DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' E DELLA PENSIONE DI INABILITA'

ART. 18

Assegno d'invalidità

1. L'iscritto ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, a meno di un terzo;

b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di assegno. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione qualora l'invalidità sia causata da infortunio.

2. L'assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

3. L'assegno di invalidità è revocato quando cessi la condizione indicata alla lettera a) del presente articolo.

4. L'iscritto beneficiario dell'assegno di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione dell'assegno, alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità.

5. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Ente.

6. L'assegno di invalidità non è più corrisposto all'iscritto che maturi il diritto alla pensione di vecchiaia.

ART. 19

Calcolo dell'assegno di invalidità

1. L'importo dell'assegno di invalidità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad esso inferiore.
2. Tuttavia all'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, si applicano le riduzioni previste nella Tab. G di cui all'art. 1, comma 41 della L. 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 20

Pensione di inabilità

1. L'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempre che l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente;
 - b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
 - c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale di Biologo e la relativa cancellazione dall'Albo professionale.
2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. Nel caso in cui la cancellazione dall'Albo professionale avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta cancellazione.
3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo.
4. Il pensionato di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza della condizione di inabilità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Ente.
5. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.

ART. 21

Calcolo della pensione di inabilità

1. L'importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema delineato negli artt. 14 e 15, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato, all'atto dell'attribuzione della pensione, sia ad essa inferiore.

ART. 22

Norme comuni all'assegno di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e di inabilità

1. L'accertamento delle invalidità e delle inabilità, nonché le modalità delle revisioni periodiche e delle relative conseguenze sono disciplinati da apposito regolamento.
2. In caso di infortunio l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità non sono concessi, o, se concessi, sono revocati, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, della pensione annua dovuta. Sono invece

proporzionatamente ridotti nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali fini non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortuni, l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1916 C.C., in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga. conseguenza di infortunio, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma delle vigenti disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa.

5. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso la documentazione medica presentata, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del *de cuius* potrà essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

CAPO IV

DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

ART. 23

Pensione ai superstiti

1. Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione di cui alla lettera b) del precedente art. 18, spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.

2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

ART. 24

Liquidazione della pensione ai superstiti

1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 23 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

- a) 60% al coniuge superstite;
- b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;
- c) 40% a ciascuno dei figli (entro il massimo del 100%) se manca il coniuge;
- d) 20% a ciascuno dei figli (sempre entro il massimo del 100%, compresa la quota del coniuge) se con essi concorre anche il coniuge;
- e) 15% a ciascun genitore;
- f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, in caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

3. Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

4. I trattamenti ai superstiti seguono le norme di cumulabilità previste dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

ART. 25

Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità

1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:
 - a. per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;
 - b. per i figli, al compimento del 18°anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;
 - c. per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità;
 - d. per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del 18°anno di età, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.

3. Il limite di 18 anni di età è elevato a 21 qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26°anno di età, qualora frequentino l'Università purché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito.

ART. 26

Indennità una tantum in favore dei superstiti

1. Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8.8.1995 n. 335, compete un'indennità "una tantum" pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero di annualità di contribuzione accordato a favore dell'assicurato, da ripartire tra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti.

2. Per i periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.

3. Nel caso in cui il montante contributivo annuo sia inferiore all'assegno di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità liquidabile in favore dei predetti superstiti non può essere superiore al monte contributivo complessivo riferito all'assicurato deceduto.

CAPO V

DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE E DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA

ART. 27

Supplemento della pensione

1. I contributi versati nella gestione per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

ART. 28

Perequazione automatica delle pensioni

1. Le pensioni erogate in forza del presente regolamento sono annualmente rivedute in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'ISTAT.

CAPO VI

DEL TRATTAMENTO DI MATERNITA' E DELLA COPERTURA DEGLI ONERI

ART. 29

Indennità di maternità

1. Ad ogni iscritta all'Ente è corrisposta una indennità di maternità nella misura, nei termini e con le modalità previsti dalla Legge 151 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità di cui all'art. 29 si provvede con un contributo annuo di euro 103,29 a carico di ogni iscritto all'Ente, da versare secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 7, comma 1.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente adotterà i provvedimenti necessari secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge 11.12.1990, n. 379.

CAPO VII

DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DEI RISCATTI

ART. 31

Contribuzione volontaria

1. L'iscritto di cui all'art. 1, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione all'Ente, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente medesimo.

2. A tal fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione all'Ente, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi.

3. Tale facoltà è concessa purché l'iscritto possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

4. L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve corrispondere il contributo soggettivo obbligatorio di cui all'art.3 del presente Regolamento, maggiorato del contributo integrativo di cui al successivo art. 4, nell'importo pari all'ultima contribuzione obbligatoria versata all'Ente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

5. Il contributo soggettivo di cui al precedente comma è annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT.

6. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

ART. 32

Riscatto di periodi precedenti l'istituzione dell'Ente e degli anni di laurea

1. L'iscritto con almeno cinque anni di effettiva contribuzione ha la facoltà di richiedere il riscatto degli anni precedenti l'iscrizione all'Ente a partire dall'anno di iscrizione all'Albo professionale.

2. L'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di contribuzione all'Ente, ha la facoltà di chiedere il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del titolo professionale. Il periodo riscattabile non può comunque essere superiore alla durata legale del corso di studi seguito.

3. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO III

DELLA DISCIPLINA DEL CUMULO E DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

CAPO I

DELLA DISCIPLINA DEL CUMULO

ART. 33

Cumulabilità

1. La pensione di inabilità è totalmente incumulabile con i redditi di lavoro di qualsiasi natura.

CAPO II

DELL'ASSETTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE E DEI MECCANISMI DI RIEQUILIBRIO

ART. 34

L'assetto amministrativo e contabile

1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali incrementato delle disponibilità da rendimento tempo per tempo realizzate e ciò nei limiti di capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4.

2. Sono costituiti i seguenti fondi della gestione previdenziale dei Biologi che esercitano attività autonoma di libera professione:

- a) Fondo per la previdenza;
- b) Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà;
- c) Fondo per l'indennità di maternità;
- d) Fondo pensioni;
- e) Fondo di riserva.

ART. 35

Fondo per la previdenza

1. Il fondo è alimentato dalle seguenti entrate:

- a) dai contributi soggettivi di cui all'art. 3;
- b) dai contributi integrativi di cui all'art. 4 comma 2 lettera b);
- c) dai contributi volontari di cui agli artt. 31 e 32;
- d) dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4.

2. Dal fondo per la previdenza sono prelevate le somme necessarie per le erogazioni dei trattamenti previsti dagli artt. 13, 23, 26, 27 del presente Regolamento.

ART. 36

Fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà

1. E' imputato al fondo il gettito complessivo per la contribuzione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del presente Regolamento e di ogni altra entrata non avente specifica destinazione.
2. Dal fondo sono prelevate le somme necessarie per le spese di amministrazione dell'Ente e per gli interventi assistenziali, nonché ogni altra uscita non prevista dal fondo di cui all'art. 35, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 37

Fondo per l'indennità di maternità

1. È imputato al fondo il gettito complessivo della contribuzione per l'indennità di maternità.
2. Dal fondo sono prelevate le somme per le erogazioni relative alle indennità di cui agli artt. 29 e 30 del presente Regolamento.

ART. 38

Fondo per le pensioni

1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene iscritto nel fondo per le pensioni.
2. Qualora la consistenza del fondo dovesse risultare inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, si provvederà alla sua integrazione mediante il trasferimento del necessario importo dal fondo di cui all'art. 36 del presente Regolamento alimentato dalla contribuzione integrativa ovvero dal fondo di riserva di cui al successivo art. 39, secondo il deliberato del Consiglio di Amministrazione.

ART. 39

Fondo di riserva

1. Al Fondo di riserva sono imputate le eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione di cui all'art. 14, comma 4, accreditata sui conti individuali.
2. L'utilizzazione del fondo sarà di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 40

Riequilibrio della gestione

1. Qualora il rendimento annuo effettivo degli investimenti risulti inferiore alla variazione del PIL nominale accreditata ai singoli conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal Fondo di Riserva di cui all'art. 39, comma 1, e, in caso di insufficienza, dal Fondo di cui all'art. 36 alimentato dalla contribuzione integrativa.

In caso di insufficienza dei predetti Fondi, gli accrediti ai singoli conti individuali non potranno superare il tasso di rendimento netto annuo degli investimenti effettivamente conseguiti dalla gestione previdenziale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 41

1. Le contribuzioni dovute dagli iscritti all'Ente per gli anni 1996 e 1997 sono riscalte secondo le determinazioni del Comitato di cui all'art. 21, secondo comma, dello Statuto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

TABELLA 'A'

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE APPLICATI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013

(Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo)

ETA' COEFFICIENTE

57	4,304%
58	4,416%
59	4,535%
60	4,661%
61	4,796%
62	4,940%
63	5,094%
64	5,259%
65	5,435%
66	5,624%
67	5,826%
68	6,046%
69	6,283%
70	6,541%